

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 7.04.2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI FINALIZZATI A PREVENIRE E LIMITARE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45;

Visto il D.L. del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 1 e 2 comma 1;

Visto il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. del 30 luglio 2020 n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e, in particolare l'articolo 1 comma 5;

Dato atto che con D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 il Presidente della Repubblica ha disposto all'art.1 "l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibo e bevande, restando esclusi da detti obblighi: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con predetti versino nella stessa incompatibilità",





Preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri considerato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento sul territorio nazionale ha emanato una serie di DPCM;

Preso atto:

- del DPCM del 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
 (GU Serie Generale n. 52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) decorrente dal 6 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021;
- del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante "Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale è stato disposto che "dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al DPCM adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2020;

Tenuto conto che è consuetudine nel territorio pulsanese svolgere cortei funebri dall'abitazione del defunto sino alla sede dove deve tenersi il rito funebre e che tali cortei, molto spesso, vedono la partecipazione di numerose persone, aumentando considerevolmente la possibilità di creare assembramenti;

Considerato che è necessario disciplinare le modalità di stazionamento intermedio per i feretri dei defunti per i quali sia stata accerta la malattia infettivo diffusiva COVID-19, sospetta o conclamata;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Considerato che, ai sensi dell'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- il DPCM del 2 marzo 2021 ed il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante "Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";



• la Circolare n. 818 dell'11.01.2021 del Ministero della Salute per quanto attiene il settore funebre;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto

ORDINA

- 1. sono tassativamente vietati i cortei funebri, in virtù di quanto stabilito dagli artt. 7 e 10 del DPCM 2 marzo 2021 [lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773];
- il feretro, una volta lasciato il luogo di stazionamento intermedio, deve essere trasferito presso la sede nella quale deve tenersi il rito funebre e/o essere trasportato, successivamente, presso il luogo del seppellimento;
- 3. l'eventuale esecuzione di brani musicali da parte di bande o affini, presso il luogo di stazionamento intermedio del feretro (abitazione) e/o presso la sede nella quale deve tenersi il rito funebre, deve avvenire nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro da parte dei componenti della banda stessa;
- 4. in caso di defunti per i quali non sia stata accertata la malattia infettivo diffusiva COVID-19, per lo stazionamento intermedio del feretro, qualora non fosse possibile utilizzare l'abitazione privata del defunto, è consentito esclusivamente l'utilizzo della camera mortuaria del cimitero di Pulsano, nel rispetto delle disposizioni relative al distanziamento interpersonale e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- 5. in caso di defunti per i quali sia stata accertata la malattia infettivo diffusiva COVID-19, sospetta o conclamata, per lo stazionamento intermedio del feretro, qualora fosse necessario, è consentito esclusivamente l'utilizzo della camera mortuaria del cimitero di Pulsano, purché a feretro sigillato e disinfettato esternamente [Allegato 1, della Circolare n. 818 dell'11.01.2021 del Ministero della Salute], e comunque nel rispetto delle disposizioni relative al distanziamento interpersonale e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

AVVERTE

città turistica



- La violazione delle misure disposte dalla presente ordinanza viene sanzionata ai sensi dell'art.
 4 del D.L. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020 (ovvero sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00);
- Le presenti disposizioni rimangono efficaci dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021;
- Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni in relazione all'andamento dell'epidemia.

DISPONE

Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pulsano e che la presente ordinanza venga comunicata:

- Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Pulsano e alla Stazione Carabinieri Pulsano alle quali demanda la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali.
- A tutte le agenzie funebri aventi sede nel territorio di Pulsano.
- All'ASL Dipartimento di Prevenzione di Taranto U.O.S. Igiene degli ambienti di medicina e di comunità.
- Alla Prefettura di Taranto.

DEMANDA

Alle forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali.

COMUNICA

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Francesco L

